

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO - C.A.M. SPA

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

via Caruscino n. 1 – 67051 Avezzano (AQ)
codice fiscale n. 01270510660

La sottoscritta **Felicia Mazzocchi** in qualità di **componente Revisore del Consiglio di Sorveglianza** del CAM S.p.A., come da nomina dell'Assemblea dei Soci del 25 luglio 2017, rimette la presente relazione, senza pretesa di completezza ed esaustività, concernente le attività svolte in ordine alla verifica dei documenti e delle scritture contabili attinenti a particolari fatti di gestione, dei quali si è venuti a conoscenza; le seguenti risultanze sono rimesse al vaglio del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Ad ogni argomento, che rappresenta un fatto gestionale con distinto riflesso sui conti dell'Ente, è dedicato un paragrafo come segue:

- 1) CAPITALE SOCIALE – SUA EVOLUZIONE –
- 2) SITUAZIONE DEBITORIA FORNITURA ENERGIA
- 3) FATTURE DA EMETTERE
- 4) SPESE LEGALI – FONDO RISCHI
- 5) SANZIONI AMMINISTRATIVE / AMBIENTALI
- 6) FONDI ACCANTONAMENTO
- 7) RET SPA IN LIQUIDAZIONE
- 8) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
- 9) ARAP – AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 10) CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
- 11) UNICREDIT
- 12) SALDI FORNITORI CON SEGNO NEGATIVO
- 13) ORGANI DI CONTROLLO – CONTENZIOSO
- 14) SPESE DEL PERSONALE

1) CAPITALE SOCIALE – SUA EVOLUZIONE –

Ritengo necessario chiarire la natura del capitale sociale del CAM alla luce delle vicende che si sono susseguite nel tempo e dell'esatta quantificazione della partecipazione dei Comuni soci.

Il CAM è stato trasformato in Spa nel 2002 e nella considerazione che i beni del servizio idrico, ex CASMEZ, benchè indisponibili, siano beni del patrimonio del consorzio, nel 2005 si è proceduto, a cura di un Perito nominato dal Presidente del Tribunale di Avezzano, ad una valutazione che con assemblea straordinaria del novembre 2005 ha portato il capitale sociale ad euro 26.419.100,00. Il patrimonio netto risultante dall'operazione, pari ad euro 30.948.769,00, era così ripartito:

Capitale sociale	euro	26.419.100,00
Riserva legale	euro	2.700.928,69
Fondo Patrimoniale Indisponibile	euro	1.828.740,31

Si è molto dibattuto sulla bontà dell'iscrizione della valutazione peritale dei beni ex CASMEZ nel patrimonio netto aziendale; per dirimere tale problematica è stato affidato uno studio ad hoc ad un professionista, prof. Damiani, che ha rimesso una relazione – *parere pro veritate* – in gran parte fondata sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2011 relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 113 tuel comma 13. Alla normativa nazionale si aggiunge quella della regione Abruzzo e precisamente la legge regionale n 09/2011 che, mentre consolida il principio della proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 e seguenti del c.c., dispone che *...”a tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che è demaniale, indisponibile e non trasferibile”* ma non esclude che esse possano essere di proprietà delle società a totale partecipazione pubblica, che, pertanto, sono tutelate, grazie a tale regime, nei confronti di eventuali azioni di terzi eseguite su detti beni. Traspone, si legge nella relazione, che la tutela delle reti idriche, di natura demaniale, è affidata più che alla proprietà in capo agli enti locali, all'esercizio di un controllo analogo effettivo ed efficiente di fonte pubblicistica, unitamente all'estensione ai beni in esame del **regime giuridico, proprio dei beni demaniali, della inalienabilità e della indisponibilità. Beni che alla cessazione della società tornerebbero comunque nel patrimonio demaniale dei Comuni competenti.** Per effetto della disposizione della legge regionale i beni oggettivamente demaniali ma di proprietà di una società a totale capitale pubblico (demanio accidentale derivato), la quale è peraltro soggetta a controllo analogo, sono sottratti al rischio di azioni esecutive da parte di terzi o di atti di alienazione o disposizione da parte degli organi sociali. Alla luce di quanto disposto dalla legge regionale si evidenzia un parere dell'avvocato Sebastiana Parlavecchio per conto della Giunta Regionale d'Abruzzo rimesso in data 10 luglio 2012 che, per quanto attiene ai beni ex CASMEZ, riporta “in base alle previsioni del c.c. questi beni vanno iscritti in bilancio nell'attivo voce B II.4 tra quelli

gratuitamente devolvibili al nuovo gestore (OIC 16 § B.II.4) alla fine della concessione, dando specifica indicazione in nota integrativa sia della loro natura demaniale che della scadenza della convenzione che comporta l'obbligo di reversibilità gratuita.

(nota personale: chiaramente con esclusione di eventuali oneri finanziari sulle migliorie e/o manutenzioni straordinarie che dovranno essere riconosciute al CAM al momento della cessione poiché è noto che dette migliorie sono già considerate nella tariffa. Peraltro nulla sarà dovuto allorché questi costi siano coperti da contributi pubblici)

Si evidenzia, come ha precisato la Corte Costituzionale, che **il patrimonio e il capitale della società costituito dalle infrastrutture idriche non è cedibile e non può rappresentare una garanzia per i creditori.**

Dunque si può asserire che il capitale sociale non è solo frutto di sottoscrizione e versamento in denaro delle quote di partecipazione ma, come nel nostro caso, l'esatta determinazione del valore dell'apporto di beni nel patrimonio sociale (benché inalienabili e indisponibili) aventi la natura di **"beni gratuitamente devolvibili" al termine della concessione.** Di conseguenza deve risultare il perfetto allineamento tra quota sociale in seno alla società e quota sociale iscritta nel bilancio del comune socio. Questa precisazione è dovuta perché al comune di Avezzano, all'insediamento della Giunta Municipale guidata dal Sindaco Gabriele De Angelis, 19.07.2017, della quale mi pregio di essere assessore alle società partecipate, non risultava corrispondenza tra le quote iscritte nel bilancio comunale, ferme al versamento originario della costituzione del Consorzio Acquedottistico Marsicano, e le maggiori, proporzionali, quote derivanti dall'aumento del capitale sociale deliberato nel 2005, benché si fosse finora partecipato alle assemblee di approvazione del bilancio in forza della maggiore percentuale di partecipazione derivante proprio da quell'aumento di capitale sociale: di fatto confermandolo. Il 31.12.2017 rappresenta la data in cui dovrà risultare il perfetto allineamento di queste voci, oltre che dei reciproci saldi credito debito frutto dell'attività di erogazione del servizio idrico.

FONDO INDISPONIBILE DEL PATRIMONIO NETTO

Una particolare considerazione merita l'utilizzo del fondo indisponibile indicato sin dal 2005 nel patrimonio netto per euro 1.828.740. Tale fondo all'approvazione della bozza di bilancio al 31.12.2016 a cura del CDG del 26 giugno 2017, risulta destinato a copertura delle perdite precedenti. È evidente che questa è una prerogativa assoluta dell'assemblea dei soci. A nulla valendo, peraltro, l'assunto che essendo nota la richiesta di ENEL (a seguito del mancato buon fine delle transazioni operate a suo tempo) di euro 3.700.000 circa, viene ipotizzato il mantenimento del fondo di riserva indisponibile che fa parte del patrimonio netto e del quale come detto può decidere solo l'assemblea dei soci!!



È scritto nel verbale l'intervento dell'A.D.: *probabilmente si dovranno utilizzare quelle risorse come fondo di riserva per coprire una eventuale soccombenza* ..

Chiaramente nulla ha a che fare un fondo del patrimonio netto con un debito che invece andava ripristinato in bilancio dall'epoca del mancato rispetto dei termini di transazione o quantomeno considerato in uno specifico accantonamento tra i fondi rischi del passivo patrimoniale.


2) SITUAZIONE DEBITORIA FORNITURA ENERGIA

Dall'acquisizione delle schede di contabilità dei fornitori riconducibili alla fornitura di energia e con riferimento a transazioni succedutesi nel tempo si rileva quanto segue:

✓ Passaggio del debito da Enel Energia Spa a Banca Sistema Spa

Dalle scritture contabili risulta una registrazione in data 22/12/2015 che sancisce il passaggio del debito come su indicato per due somme (4.368.086,58 + 8.288.989,05) rettificata in diminuzione di euro 1.265.707,56 in data 31/12/2015, con conseguente saldo finale di bilancio di euro 11.391.368,07; tali scritture non corrispondono ai due atti firmati dall'AD ing. Venturini, l'uno per euro 5.192.737,06 e l'altro per euro 8.079.860,84 comprendenti interessi passivi, maturati al 30.06.2015, per euro 1.841.229,90 per un totale generale di euro 13.232.597,90 da pagare a rate fino al 31/12/2022.

Il metodo di registrazione adottato nel 2016 per il quale sono stati appostati gli interessi passivi "corrispondenti" alla rata pagata è censurabile poiché la Banca ha concesso semplicemente una rateizzazione su un monte debito che comprendeva interessi maturati al 30/06/2015, peraltro rinunciando agli interessi moratori. (Tale debito avrebbe dovuto essere indicato integralmente già nel bilancio al 31.12.2015 che è stato chiuso con un utile di euro 1.440.000 circa, con **conseguente aggravio di imposte IRAP e IRES per circa 300.000 euro, ancora dovute all'Erario !!!**) Ma si aggiunge a ciò che essendo venuto meno il rispetto delle scadenze come dagli atti citati, in data 30/06/2017, a firma del presidente avv. Attili, è stato sottoscritto un ulteriore atto che allunga il periodo di rateizzazione al 2026; tale documento tiene conto delle somme nel frattempo pagate, ma contiene un ulteriore aggravio di interessi pari ad euro 2.071.720,40 della quale modalità di imputazione si dovrà tener conto in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2017. **Per sanare la carenza contabile è necessario fare una scrittura integrativa che ripristini il debito reale con conseguente**



componente negativo di reddito. L'allineamento delle scritture al 06/06/2017 per euro 1.506.881,73 di maggiore debito è certa. A questa scrittura si aggiunge la quota interessi di 2.071.720,40 citata e per la quale è CERTA l'incidenza nell'esercizio in quanto corrisponde alla sommatoria delle prime rate in scadenza al 31.12.2017 che rappresentano il preammortamento della sola quota interessi. È da valutare la possibilità di attivare contabilmente un risconto attivo pluriennale per la durata del prestito.

✓ **Contenzioso Enel Servizio Elettrico Spa – Sentenza 31.10.2017**

Per le forniture antecedenti il 2009 il CAM ha un procedimento in corso presso il Tribunale di Avezzano che tratta i due decreti ingiuntivi n. 611/2008 e 13872/2009. Sinteticamente si può affermare che il mancato rispetto dei termini della transazione avvenuta a giugno del 2010 ha fatto riemergere il debito di euro 3.323.938,29 del quale si era ampiamente a conoscenza, viste le missive sull'argomento, prima della chiusura del bilancio al 31.12.2016 e che però non risulta nemmeno parzialmente considerato. Di conseguenza tale somma va iscritta in contabilità tra le rettifiche al 31.12.2017.

SALDI CONTABILI CLIENTI CESSIONE CREDITI PRO SOLVENDO

In questa operazione del 2010 risultano rilevate delle sopravvenienze e la cessione del credito pro solvendo di regione Lazio e Gran Sasso Acque, ma la ricostruzione è utile anche a ristabilire i saldi esatti attuali dei clienti citati che risultano errati.

L'analisi dei citati clienti, nient'affatto agevole e condotta sulle schede di contabilità dallo storico, ha fatto emergere la necessità di allineare i saldi alla situazione contabile attuale attraverso la rilevazione di sopravvenienze attive presunte per euro 291.612,01 (regione Lazio) + 149.484,48 (GSA) da verificare in riscontro dei saldi reciproci risultanti a fine esercizio 2017.

✓ **Burgo Energia SPA**


Anche in questo caso è in essere una controversia che attiene soprattutto alla certificazione dei crediti nella piattaforma ministeriale del MEF; ed infatti è al MEF che Burgo si rivolge per il mancato buon fine della detta certificazione che si configura come sistema alternativo ad altre forme di pagamento richiedendo la rinuncia ai procedimenti giurisdizionali pendenti come disposto dall'art.3 DM 25.06.2012. L'avv. Guido Ponziani che sta seguente la lite ritiene che non si ravvisi il pericolo di annullamento della transazione intervenuta nel 2014 con un beneficio di euro 1.100.000.

3) FATTURE DA EMETTERE

Nel conto fatture da emettere risulta in contabilità un saldo che definirei "anomalo" in quanto le rilevazioni effettuate a fine esercizio, nella normalità, si chiudono nel corso dell'esercizio successivo trasformandosi in crediti a fronte dei quali nasce il rapporto giuridico con un soggetto identificabile, oppure nel tempo massimo stabilito dall'Autorità preposta alla validazione delle tariffe. Questo assunto non si evince dalla scheda di contabilità del conto *de quo* tanto che da un'analisi più approfondita è almeno dall'esercizio 2008 che la rilevazione di utenze sommerse relative ai Comuni di Tagliacozzo e Sante Marie per euro 1.276.492,60 e comune di Cappadocia per euro 308.298,48 oltre ad euro 190.683,45 iscritte senza specificazione. È contabilmente certo che sia venuto meno l'insorgere del credito a distanza di tanti esercizi con l'aggravante che tali somme comprendevano il recupero di anni pregressi all'epoca non prescritti! e di conseguenza procedere all'annullamento del credito inesistente attraverso la rilevazione di una perdita che avrebbe dovuto essere correttamente rilevata nei precedenti esercizi, in considerazione anche della natura di credito commerciale della fornitura dell'acqua e, quindi, soggetto a prescrizione. Tale perdita, salvo inesattezze da verificare in sede di chiusura dell'esercizio 2017, ammonta ad euro 1.775.474,53. Dovrà anche essere verificato che questo elenco di utenze sommerse, se esistente, si sia trasformato negli anni successivi in clienti identificabili ed iscritti regolarmente nei ruoli del CAM al fine di scongiurare omissioni di fatturazione a danno del volume d'affari conseguito nel corso degli esercizi.

4) SPESE LEGALI – FONDO RISCHI

A fronte di richieste di somme riferite alle prestazioni svolte dall'avv. Giorgio Suecapane sin dal 1996 a soddisfazione della propria attività legale a favore del CAM e tuttora pendenti, si ritiene indispensabile e doveroso procedere alla quantificazione di un congruo accantonamento relativo alle spese legali. Una necessaria generale ricognizione da parte dei due organi CDS e CDG individuerà tale somma che per prudenza andrà appostata tra le scritture di rettifica di fine esercizio e comunque non inferiore ad euro 1.200.000 che rappresenta la sola richiesta del citato avvocato. Risulta, ad ora, che il Presidente del CdG ha in corso una ricognizione dei contenziosi in essere con richiesta ai rispettivi legali della spesa futura relativa ai giudizi pendenti e della possibilità di soccombenza dell'ente. Tale elemento costituirà ulteriore base di calcolo per il congruo accantonamento a fine esercizio 2017. Se nel corso degli esercizi precedenti questo argomento fosse



stato preso in considerazione avremmo solo avuto bisogno di adeguare un fondo già costituito e non di crearlo con un costo molto rilevante, d'impatto sul bilancio.

5) SANZIONI AMMINISTRATIVE / AMBIENTALI

Il CAM per la sua attività di ripristino delle riparazioni è spesso soggetto ad ammende da parte della polizia locale, ma anche la gestione delle infrastrutture depurative espone l'ente a subire sanzioni ambientali comminate dagli organi preposti di Comuni, Provincia e ARTA per conto della Regione Abruzzo. A parte il problema della prevenzione su cui il CDG sta lavorando al fine di scongiurare tali eventi dannosi per il bilancio dell'ente, è comunque necessario quantificare una posta di bilancio a copertura di costi futuri e/o già certi per questa voce specifica. Non si può ritenere giustificata la registrazione con il criterio di cassa giacché le sanzioni comminate sono note, e si deve, inoltre, prudenzialmente valutare il rischio di soccombenza per gli eventuali ricorsi in essere e la conseguente generale ricaduta economico /finanziaria nell'ente. Tanto più quando si ha la certezza della somma da pagare di fronte a sentenze negative in esito ai ricorsi proposti (come ad esempio: sentenza n. 1081/2016 per euro 106.790,40 e n. 818/2016 + 140/2017 per euro 122.211,20).


Dall'elenco fornito dagli uffici del CAM in materia di depurazione si evince un costo di euro 1.181.772,52 redatto sulla base delle ordinanze emesse dagli enti che hanno elevato la sanzione. Tale importo, che in parte è in corso di rateizzazione in cartelle Equitalia, deve essere inserito nel passivo dello stato patrimoniale.

6) FONDI ACCANTONAMENTO

Per quanto finora esposto, e facendo una generale ricognizione in materia di accantonamenti, si sottolinea che in bilancio l'iscrizione dei fondi nel passivo patrimoniale è del tutto carente: solo il 50% di euro 1.199.999,56 (Fondo accantonamento fornitori) è attribuibile a Banca Sistema, mentre la restante somma è relativa alla controversia Burgo spa.

In tema di Fondi risulta inoltre: fondo rischi diversi, generico, dal 2004 per euro 100.000, fondo accantonamento vertenza regione Lazio per euro 700.000 che può essere attribuibile ad Enel vista la cessione dei crediti pro solvendo che ad oggi è conclusa, fondo accantonamento sentenza 335/2 dal 2009 per euro 150.000 e fondo svalutazione crediti per euro 1.780.204,28.

Con riferimento a quest'ultimo fondo in sede di chiusura del bilancio al 31.12.2017 si dovrà




procedere ad un congruo accantonamento anche in considerazione del volume dei crediti iscritti nell'attivo patrimoniale al conto Clienti, mentre il conto Fatture da Emettere, pur se consistente, secondo i principi contabili, potrà non partecipare alla valutazione del rischio non essendo nato il rapporto giuridico della fornitura. Anche per gli altri fondi saranno fatte valutazioni di adeguatezza degli appostamenti.

7) RET SPA IN LIQUIDAZIONE

Il CAM risulta socio unico della società RET SPA IN LIQUIDAZIONE per la quale però nessuna iscrizione si riscontra in bilancio. Più precisamente non risultano partecipazioni nelle scritture contabili nonostante nel 2006 ci sia stata la costituzione della società con lo scopo di recuperare il sommerso delle utenze idriche. Dopo un breve periodo di attività la società è entrata in procedura concorsuale ed ha visto l'avvicendamento di più liquidatori che hanno chiesto al CAM il pagamento della restante parte di partecipazione sociale a completamento del versamento dell'intero capitale sociale. Questa richiesta ricevuta e menzionata dal CDG che a giugno 2017 si è riunito per l'approvazione della bozza di bilancio, non è stata annotata tra le scritture contabili. L'ammontare di circa 95.000 euro richiesti dal tribunale di Avezzano costituisce, insieme ai primi 30.000 euro di cui non si rileva registrazione, l'iscrizione integrale del valore nominale della partecipazione di euro 120.000 nel bilancio in chiusura al 31.12.2017, salvo indicare la differenza eccedente nel conto interessi passivi. Si dovrà, altresì, senza dubbio procedere alla sua contestuale svalutazione in ragione del valore della partecipazione risultante dal reale patrimonio netto della società in procedura concorsuale, presumibilmente azzerato. Vista la sua particolare natura di **socio unico** e gli inevitabili riflessi nel proprio bilancio, il CAM attraverso il CDG ed il CDS dovrà mettere in atto ogni misura necessaria a verificare lo stato attuale della società soprattutto per la situazione debitoria che l'ha condotta alla procedura concorsuale e nel suo complesso la situazione patrimoniale/ finanziaria/ economica, anche in considerazione, a cascata, dell'eventuale consolidamento in seno ai bilanci dei Comuni soci.

In data 01 febbraio ho inoltrato una pec al liquidatore dott. Michele Onorato che in risposta il 5 febbraio ha allegato una relazione. Sinteticamente, i crediti ammessi allo stato passivo della società ammontano ad € 87.418,42 di cui con privilegio € 16.169,13 oltre ai crediti in prededuzione non ancora determinati. Si parla della presenza di un ipotetico credito IVA per euro 13.000 circa, chiesto a rimborso, ed il credito nei confronti del CAM di natura finanziaria accertato in via giudiziale e per il quale pende un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi (BNL) davanti al Tribunale di Avezzano per euro 94.038,66 compresi interessi e spese come detto sopra.



8) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Il CAM in quanto possessore dell'immobile in cui opera ed ha la propria sede, immobile per il quale ha in corso un contratto di leasing immobiliare, è soggetto passivo di IMU da pagare al comune di Avezzano. Ebbene non risultano i versamenti dal 2012 al 2017 per euro 82.350,56 della sola IMU escluse le relative sanzioni. Tale debito non si evince dalle scritture contabili. E' evidente che essendo il comune di Avezzano socio del CAM, questa carenza va ad incidere sulla riconciliazione dei conti reciproci di fine esercizio che per quelli precedenti risultano, quindi, non veritieri.

9) ARAP – AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

A parte il normale rapporto commerciale in quanto utente del territorio, l'ARAP, ex Consorzio per il Nucleo Industriale di Avezzano, in forza della **Legge Regionale n.15/2014 dichiarata poi incostituzionale**, ad ora ha in gestione il depuratore di Avezzano pur se le utenze domestiche sono chiaramente di gran lunga superiori a quelle industriali. Questo fatto comporterebbe la restituzione all'A.r.a.p. della parte di tariffa ricevuta dall'utente relativamente alla depurazione. Tariffa che viene autorizzata dall'Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente e "costruita" secondo i dettami ATO, Ambito Territoriale Ottimale, nell'applicazione della normativa sulle attività del gestore unico del sistema idrico integrato. La situazione, di cui si discute da tempo, ha generato non pochi attriti nei rapporti istituzionali tra le parti anche in considerazione dello squilibrio finanziario che si viene a generare laddove i trasferimenti di denaro (della quota depurazione) dovrebbero avvenire a prescindere dall'incasso delle bollette. È facilmente immaginabile che si possano avere riflessi dannosi sui conti dell'ente CAM oltre che praticare un vero e proprio artificio contabile.

L'attuale scheda di contabilità riporta un saldo a debito pari ad € 327.169,36 + 40.289,69 al 31.12.2017 del quale si aspetta conferma dalla circolarizzazione del Revisore.

Altro problema della triangolazione tra comune di Avezzano, CAM ed ARAP è rappresentato dalla **proprietà del bene depuratore**, infrastruttura che serve con netta prevalenza utenze civili ed in minima parte utenze industriali, e che secondo i criteri della norma sul Servizio Idrico Integrato dovrebbe appartenere al patrimonio comunale, ma che di fatto è oggetto di disputa in forza della citata legge regionale dichiarata incostituzionale. A questo proposito il Sindaco di Avezzano ha invocato l'intervento della Prefettura di L'Aquila.

10) CONSORZIO DI BONIFICA OVEST

Per il Consorzio di Bonifica risultano partite aperte a debito NOTE e NON CONTABILIZZATE che si evincono da decreti ingiuntivi per circa 352.342,43 euro.

Il rapporto con il Consorzio attiene alle acque reflue che vengono immesse nei canali e per i quali il Consorzio si occupa della bonifica; dunque il CAM risulta essere un utente benché non iscritto nei ruoli ordinari della riscossione, ma ambo le parti hanno convenuto in apposite riunioni effettuate nel corso degli anni, con atti di accordo stipulati, gli importi dovuti annualmente. In altri termini è un costo riconosciuto nell'ambito della gestione e di cui tener conto annualmente nel bilancio. Oltre la opportuna verifica della partecipazione di tale costo alla formazione della tariffa idrica.

11) UNICREDIT

All'insediamento del nuovo Consiglio Di Sorveglianza, esattamente due giorni dopo 27/07/2017, si apprende la vicenda di UNICREDIT (una delle banche con cui il CAM intrattiene rapporti di credito) che concerne la riscadenzatura del debito ed un accordo transattivo avente ad oggetto il contratto di Interest Rate Swap n. 604658cb sottoscritto in data 09/07/2010. La richiesta avanzata dal CAM risale al 22/11/2016 ma non si era ancora proceduto per mancanza del parere del Consiglio Di Sorveglianza pro tempore, nonostante i ripetuti solleciti dell'istituto bancario. Nella lettera del 27 luglio si riportava anche che *in assenza di determinazioni ufficiali entro il 5 agosto si dichiarava decaduta la trattativa*. Nel frattempo è stato richiesto un parere tecnico sulla convenienza della transazione, ma aumentavano gli interessi di mora. I finanziamenti chirografari sono i seguenti come riportato in una lettera di Unicredit del 16.02.2017:

- 1) N. 4091197 per € iniziali 9.000.000 interessi di mora € 115.099,73 maturati al 16.02.2017
- 2) N. 4091233 per € iniziali 4.000.000 interessi di mora € 252.872,13 maturati al 16.02.2017

Il beneficio della transazione per l'ente consisteva soprattutto nell'annullamento del citato contratto di swap sottoscritto nel 2010 che avrebbe prodotto un sostanzioso ulteriore aggravio di oneri finanziari oltre all'aumento degli interessi di mora per il decorso del tempo e per i quali è stata preclusa la trattativa.

Dopo contatti ed incontri che il nuovo Consiglio Di Gestione ha richiesto ed ai quali ha partecipato anche il nuovo CDS, si è raggiunto un accordo sottoscritto in data 24 ottobre u.s.

I punti salienti sono così rappresentati:

- Rinuncia della banca al contratto di swap quantificabile in euro 792.000,00
- Pagamento 23.10.17 interessi di mora su mutuo N. 4091197 euro 147.294,92

- Pagamento 23.10.17 interessi di mora su mutuo N. 4091233 euro 300.442,21

È evidente che in questa operazione di transazione e riscadenatura dei finanziamenti citati il trascorrere del tempo dalla richiesta avanzata dallo stesso CAM il 22.11.2016 all'ultimatum ricevuto il 27 luglio 2017 da Unicredit ha aggravato il costo per interessi di mora.

Il conto acceso in contabilità per € 435.686,34 relativo ai risconti sui finanziamenti per la parte di oneri finanziari pagati in via anticipata e denominato "risconti attivi Unicredit", in forza di quanto finora esposto, va cancellato evidenziando **oneri finanziari su mutui Unicredit nel conto economico** al 31.12.2017. Dai piani di ammortamento rilasciati in data 18 dicembre u.s. risulta la corrispondenza in contabilità con il residuo di ambedue le linee di credito.

Preme fare una precisazione sulla natura delle voci riportate nel piano di ammortamenti dei finanziamenti. A parte la quota capitale e la quota interessi, dai piani suddetti si evince una colonna denominata "altre voci" già presente nei mutui originari e che con decorrenza 31.12.2017 ammonta ad euro 610.984,64 per l'uno, ed euro 139.755,43 per l'altro, spalmate per tutte le rate fino al 2031. In tutta la vicenda è da sottolineare lo scarso potere contrattuale del CAM in materia finanziaria e di conseguenza l'alto costo per le operazioni di reperimento del credito.


Tanto che

per tutti i rapporti con Istituti di Credito sembra utile valutare anche studi sull'anatocismo

12) SALDI FORNITORI CON SEGNO NEGATIVO

Si premette che, in vista del redigendo bilancio al 31.12.2017, con PEC del 09 gennaio 2018 è stato formalmente chiesto di acquisire le risultanze delle circolarizzazioni effettuate e/o da effettuare a cura dell'Organo di Revisione del CAM, con espresso riferimento alle partite debitorie e creditorie. Nell'attesa di ricevere detto resoconto si è proceduto ad un primo esame dei saldi in considerazione dell'anzianità di iscrizione.

Dall'elenco dei fornitori al 31.12.2017 con saldo diverso da zero risultano molte posizioni con segno negativo che quindi potrebbero in teoria significare crediti del CAM. Ma da un'analisi più accurata con il funzionario dott. Amleto Nuccetelli è emerso che si tratta di partite creditorie inesistenti, iscritte da diversi anni, da cancellare con relativa rilevazione di un componente negativo di reddito. Costo che, correttamente, avrebbe dovuto essere rilevato al momento dell'acquisto del bene o del servizio con conseguente legittima detrazione dell'IVA esposta in fattura. Ma se la fattura non è stata registrata secondo le regole contabili è svanita anche la possibilità di recuperare il



credito IVA. Ora è solo possibile azzerare la partita contabile attraverso un onere straordinario del quale va valutata la deducibilità ai fini fiscali.

Questo elenco di "fornitori" ammonta ad euro 777.377,95.

13) ORGANI DI CONTROLLO – CONTENZIOSO

Risulta un contenzioso in essere con gli ex componenti del Collegio Sindacale dott. Mariano Santomaggio, dott. Antonio Lombardi e rag. Fabio Coglitore attuale Revisore Contabile. Sulla base di una ricostruzione contabile effettuata dal dott. Fernando Boccia componente revisore del precedente Consiglio di sorveglianza, e ripresa dal Nucleo Polizia Tributaria di L'Aquila della Guardia di Finanza si evince un maggior compenso pagato dall'Ente per complessive euro 168.827,44. Il NPT era stato incaricato con delega istruttoria il 12 settembre 2016 a seguito di un esposto presentato dallo stesso dott. Boccia, ex consigliere di sorveglianza, alla procura della Corte Dei Conti dell'Abruzzo e della Procura della Repubblica di Avezzano. Il 19 dicembre 2017 la Procura regionale della Corte di Conti presso la sezione giurisdizionale per l'Abruzzo emette un atto di citazione in giudizio, che viene fissato dal Presidente della stessa Corte il giorno 19 giugno 2018, assegnando a tutto il giorno 29 maggio il termine per la costituzione in giudizio delle parti. Da tale ricostruzione dei fatti si evince che al momento si resta in attesa delle risultanze dell'udienza che si terrà il 19 giugno p.v. presso la Corte dei Conti Abruzzo.

Stante la risonanza mediatica che il dott. Boccia non risparmia sin dall'epoca del nostro insediamento (25 luglio 2017) invocando il falso in bilancio per non aver iscritto tale presunta partita creditoria (bilancio 2016 alla cui formazione, peraltro, ha partecipato come consigliere di sorveglianza), questo CdS ha ritenuto doveroso approfondire l'argomento rilevando la cronologia dei fatti come su esposti.

Non avendo, quindi, trovato agli atti particolari riferimenti che potessero offrire elementi inconfutabili per l'iscrizione in contabilità di crediti del CAM con carattere di certezza, liquidità ed esigibilità, questo C.d.S. ritiene che non ricorrano i presupposti normativi, in osservanza del codice civile e dei principi contabili, per l'incremento dell'attivo patrimoniale, che oltretutto genererebbe una tassazione sulla corrispondente componente positiva di reddito, fermo restando che è necessaria l'indicazione di tale fatto nella Nota Integrativa a corredo del redigendo bilancio 2017.

14) SPESE DEL PERSONALE

Su questo argomento è stata fatta un'analisi a cura del Presidente del Consiglio di Sorveglianza dott. Alessandro Pierleoni sulla scorta dei contenziosi in essere e della potenziale soccombenza dell'ente. Tale studio, che si allega alla presente relazione, presenta una ricostruzione del debito potenziale nei confronti dei dipendenti che hanno promosso giudizi di fronte al Giudice del lavoro per un totale di euro **1.310.696,12**, dei quali una condanna dell'ente in via definitiva riguarda il sig. Angelo Ciampa ed ammonta ad € **104.004,33**. La restante parte attiene alle richieste avanzate ed oggetto dei contenziosi per i quali è previsto un calendario di udienze che va da febbraio 2018 a marzo 2019. In bilancio 2017 dovrà essere necessariamente creato un fondo capace di far fronte ai versamenti che dovessero rendersi dovuti al personale (ex) che ha promosso le azioni legali.

Viste le date ravvicinate per i giudizi è opportuno accantonare almeno il 50% della cifra totale indicata sopra pari a € **655.348,06**.

Seguono dettagli dei contenziosi CAM / Vertenze lavoratori

In data 11/09/2017 (verbale n. 5/2017) questo Cds ha posto la sua attenzione sulle controversie in materia di lavoro con i propri dipendenti. L'A.D., all'epoca in carica, pur conoscendo le varie vertenze di lavoro esistenti ha ritenuto di non prevedere nessun accantonamento in bilancio in presenza di una probabile soccombenza dell'Ente in caso di giudizio. Quanto sopra emerge a seguito di una attenta ricognizione fatta dall'ufficio personale, il cui esito è stato portato a conoscenza di questo organo in data 26/01/2018.


Dalla documentazione trasmessa è emerso quanto segue:

- 1) Vertenza Angelo Ciampa, in data 18/01/2018 la Corte di Appello di L'Aquila conferma la soccombenza dell'ente e prevede un' indennità risarcitoria, a favore del sig. Ciampa, determinata dal consulente tecnico della controparte, pari ad € **104.004,33** equivalenti a 24 mensilità;
- 2) Vertenza Colizza Liberato, (dipendente attualmente in forza con contratto a tempo indeterminato), il valore della causa è di € **107.946,79**, nella quale il dipendente chiede il riconoscimento del livello di Quadro e gli arretrati per le differenze retributive. L'udienza è fissata per il 29/01/2019, il consulente del CAM ritiene che manchi il requisito soggettivo della Laurea per ricoprire la mansione di Quadro.
- 3) Vertenza Piacente Alberto, ex dipendente che ha impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo, la causa è dinanzi al giudice del lavoro, il giudice potrebbe confermare il licenziamento o potrebbe reintegrare il lavoratore o condannare l'Ente, ad oggi non vi sono CTU, il valore della causa in caso di soccombenza varia tra euro **25.500,00** a euro **51.096,00**.
- 4) Vertenza Di Terlizzi Ivo, licenziamento per giusta causa, impugnato dal lavoratore, l'udienza è fissata per il 20/02/2018, il giudice potrebbe confermare il licenziamento o potrebbe reintegrare il lavoratore o condannare l'Ente, il valore della causa in caso di soccombenza varia tra euro **22.608,00** a euro **45.216,00**.

5) Vertenza Berardini Mario Alberto, il dipendente ha ricorso per due volte davanti al giudice del Lavoro, reclamando l'illegittimità del licenziamento per scadenza del contratto e chiedeva di essere reintegrato al lavoro con trasformazione del contratto a tempo indeterminato e la corresponsione di una indennità commisurata alle mensilità maturate dalla data del licenziamento, il giudice ha sempre rigettato le richieste. In ultimo il Bernardini per il tramite dell'avv. Scicchitano, ricorreva di nuovo al Tribunale di Avezzano sezione lavoro chiedendo il riconoscimento di € 1.050.637,00 come totale dei redditi lordi percepiti durante la vita lavorativa residua. L'udienza è stata fissata per il 5 marzo 2019.

Di seguito il riepilogo delle scritture contabili necessarie a ripristinare i saldi veritieri come derivanti dall'analisi degli argomenti esposti e degli allegati a supporto.

Come più volte precisato tutto sarà oggetto di condivisione e valutazione dei due organi sociali – CDS e CDG.



RIEPILOGO RETTIFICHE DI BILANCIO AL 31.12.2017

• Banca Intesa – componente negativo di reddito	1.506.881,73
• Banca Intesa- componente negativo di reddito	2.071.720,40
• ENEL - componente negativo di reddito	3.323.938,29
• regione Lazio – componente positivo di reddito	291.612,01
• Gran Sasso Acque - componente positivo di reddito	149.484,48
• fatture da emettere- componente negativo di reddito	1.775.474,53
• spese legali - componente negativo di reddito	1.200.000,00
• sanzioni ambientali - componente negativo di reddito	1.181.772,52
• IMU -comune di Avezzano – comp. negativo di reddito	82.350,56
• consorzio di bonifica - componente negativo di reddito	352.342,43
• risconto unicredit - componente negativo di reddito	435.686,34
• saldi fornitori con segno negativo da cancellare - componente negativo di reddito	777.377,95
• Personale- componente negativo di reddito	655.348,06
• RET in liquidazione spa - componente negativo di reddito	<u>94.038,66</u>

TOTALE **13.015.834,98**

NOTA FINALE

A margine di questo lavoro ne ribadisco il carattere aperto e non conclusivo posto che le ampie problematiche gestionali dell'Ente sono oggetto di analisi costante e tesa all'obiettivo della migliore programmazione attuale e futura, a tutela del servizio idrico, dei dipendenti dell'Ente e del patrimonio tutto che appartiene ai cittadini.

